

REGOLAMENTO (CE) N. 544/2004 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2004

che fissa misure transitorie da adottarsi in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia per quanto riguarda la riserva prevista all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1520/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e in particolare il secondo comma dell'articolo 41,

visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 3448/93, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000⁽²⁾ e in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, e l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 543/2004⁽⁴⁾, prevede che, a parte alcune esenzioni, il versamento delle restituzioni all'esportazione delle merci dipende dalla presentazione di titoli di restituzione. Questi titoli di restituzione sono messi a disposizione degli operatori in sei «tranche» nell'ambito dell'esercizio finanziario, e sono fissati limiti all'introduzione delle domande per ogni tranche. I titoli di restituzione possono essere emessi solo a richiedenti che risiedono nell'Unione europea.

(2) In occasione delle prossime adesioni della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, gli operatori economici di questi futuri Stati membri potranno dal 1° al 7 maggio 2004 presentare le domande di titoli di restituzione a partire dalla quinta «tranche», che potranno essere utilizzati a partire dal 1° giugno 2004. Tuttavia, tali operatori non potranno ottenere titoli di restituzione per tranche anteriori e quindi validi per il periodo dal 1° al 31 maggio 2004.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) Poiché gli operatori economici dei nuovi Stati membri non potranno procurarsi tutte le restituzioni utilizzabili dal 1° al 31 maggio 2004, è necessario adottare misure transitorie speciali che dispensino questi operatori dall'obbligo del titolo di restituzione per il periodo dal 1° al 31 maggio 2004.

(4) È necessario quindi provvedere talune deroghe all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1520/2000 per permettere agli operatori economici dei nuovi Stati membri di soddisfare alle condizioni necessarie per ottenere dal 1° al 31 maggio 2004 l'esenzione prevista dal detto articolo.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono previste le seguenti deroghe all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1520/2000 per l'esercizio finanziario che termina il 15 ottobre 2004:

- 1) Il limite della riserva globale citata al paragrafo 1, primo comma, è portato a 40 milioni di EUR.
- 2) Il limite indicato al paragrafo 2, primo comma, di 75 000 EUR non si applica alle richieste provenienti dagli operatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia per le esportazioni effettuate tra il 1° e il 31 maggio 2004, per le merci fabbricate o assemblate nello Stato membro in cui l'operatore risiede.
- 3) Il totale degli importi citati al paragrafo 3, secondo comma, è portato a 30 milioni di EUR.